REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VALENZA

art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità per la gestione e concessione in uso del Palazzetto dello Sport, nonché degli impianti, delle attrezzature e dei servizi che ne fanno parte integrante.

art. 2 Gestione

La gestione del Palazzetto dello Sport, intesa come rapporti con i soggetti utilizzatori, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, conduzione dell'impianto di riscaldamento e degli impianti antincendio, e tutto quanto connesso al funzionamento e mantenimento della struttura è di competenza del Comune di Valenza, che vi provvede direttamente.

L'Ufficio Sport del Comune di Valenza sovrintende alla gestione come riferimento per i soggetti esterni e di concerto con l'Ufficio Fabbricati del Servizio LL.PP..

art.3 Soggetti esterni utilizzatori

Il Palazzetto dello Sport può essere utilizzato per lo svolgimento di attività e di manifestazioni sportive compatibili con le caratteristiche tecniche e strutturali dell'impianto.

In particolare possono usufruire della struttura tutti i soggetti interessati alla pratica dello sport come servizio sociale ed educativo: società, associazioni o federazioni sportive, scuole ed istituti, circoli sportivi, gruppi sportivi amatoriali e spontanei.

L'utilizzo è inoltre destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga, anche solo temporaneamente, di adeguate strutture, ovvero per eventi sportivi specifici, segnalati con opportuno anticipo.

art. 4 Usi consentiti

Gli usi consentiti del Palazzetto dello Sport sono i seguenti:

- a) attività sportive continuative: allenamenti, campionati, corsi;
- b) manifestazioni sportive occasionali e sporadiche (raduni, tornei, ecc.);
- c) manifestazioni occasionali e sporadiche di carattere diverso (spettacoli convegni congressi mostre ecc).

Le manifestazioni di cui al punto c) dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b), e purchè sia salvaguardata l'integrità dell'impianto e la compatibilità con gli impegni delle società concessionarie.

art. 5 Tariffe

A titolo di contributo delle spese sostenute dal Comune di Valenza per la gestione (custodia, pulizia, manutenzione, ecc.) del Palazzetto dello Sport gli utenti saranno tenuti al pagamento di un corrispettivo derivante dall'applicazione delle seguenti tariffe predeterminate:

a) utilizzo continuativo:

1) per attività di allenamento : €21,00/h
2) per ogni partita di campionato: €20,00/cd.
b) utilizzo non continuativo: €40,00/h

c) utilizzo occasionale per eventi patrocinati dal Comune di Valenza:

1) mezza giornata: €100,00/cd 2) giornata intera: €200,00/cd.

d) quota di indennizzo in caso di ore prenotate e non usufruite: € 8,00/h

La quota di indennizzo di cui al punto d) sarà applicata solo se il mancato utilizzo verrà comunicato all'Ufficio Sport del Comune entro le 48 ore precedenti, viceversa sarà addebitato il normale costo orario.

art. 6 Pagamenti

I titolari di formale autorizzazione d'uso continuativo dovranno corrispondere al Comune di Valenza le quote dovute, calcolate in base alle tariffe di cui all'art 5 del presente Regolamento, entro il giorno 20 di ogni mese successivo all'utilizzo.

Negli altri casi le tariffe dovranno essere corrisposte prima dell'inizio del periodo di utilizzo autorizzato.

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento presso la Tesoreria Comunale della Cassa di Risparmio di Alessandria – Agenzia di Valenza, indicando al Tesoriere la causale "utilizzo palazzotto dello Sport" oppure a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a Comune di Valenza – Servizio Tesoreria:

c/c n. 31987

abi n. 06075

cab n. 48680

iban n. IT 45 0 06075 48680 0000000 31987

Potrà essere utilizzato anche il c/c postale n.14237150 indicando sempre la stessa causale.

Art. 7 Uso gratuito

I gruppi sportivi scolastici e di atleti diversamente abili potranno ottenere l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe previste dal precedente articolo, a condizione che si provveda ad un rimborso forfettario delle spese di pulizia da quantificarsi di volta in volta. Essi rimarranno in ogni caso responsabili di eventuali danni arrecati.

Per le manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città, la Giunta Comunale potrà concedere l'uso dell'impianto anche gratuitamente, a condizione che si provveda ad un rimborso forfettario delle spese di pulizia da quantificarsi di volta in volta

art. 8 Criteri per l'assegnazione

Per quanto attiene i periodi, i giorni e gli orari, l'utilizzo della struttura verrà concessa dal Comune dando priorità a Società Sportive senza fini di lucro, che già svolgono attività nell'ambito del territorio del Comune, tenendo inoltre conto dei seguenti criteri di priorità:

- numeri di atleti tesserati residenti nel Comune di Valenza;
- anni di attività del sodalizio:
- livello dei campionati cui partecipa il sodalizio;
- risultati agonistici ottenuti;
- esigenza di utilizzo continuativo annuale della struttura
- attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;
- valutazione del comportamento tenuto dagli atleti e dai responsabili delle società nel corso di precedenti concessioni di impianti pubblici, sia in ordine alla disciplina e al corretto uso delle attrezzature che all'effettivo utilizzo dei turni assegnati.

L'autorizzazione non potrà inoltre essere concessa a Società sportive che abbiano in essere contenziosi con l'Amministrazione, ovvero siano titolari di posizioni debitorie per le quali non sia stato concordato un piano di rientro.

art. 9 Modalità per la richiesta di utilizzo continuativo

Le Società o Gruppi sportivi o gli altri soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenere la concessione in uso del Palazzetto dello Sport, dovranno inoltrare entro il 15 luglio di ogni anno richiesta formale all'Amministrazione comunale, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento (Allegato "A").

art. 10 Modalità per la richiesta di utilizzo sporadico ed occasionale

Le Società o Gruppi sportivi o gli altri soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, che intendano usufruire del Palazzetto dello Sport per manifestazione occasionale e sporadica, dovranno inoltrare, almeno 10 giorni prima della manifestazione, apposita domanda, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento (Allegato "A").

Le richieste dovranno essere inoltrate almeno <u>quindici giorni</u> prima in caso di manifestazioni che impegnino più giorni.

Art. 11 Registro degli utilizzatori

All'interno del Palazzetto dello Sport sarà collocata una cassetta munita di chiave dove sarà custodito un Registro degli Utilizzatori.

Prima ed al termine di ogni singolo utilizzo, uno dei responsabili, indicati dal soggetto concessionario all'atto della richiesta della concessione in uso (art. 9 e 10 del presente Regolamento), dovrà, sottoscrivendo con la propria firma, registrare accuratamente sul Registro:

- il nome della società sportiva;
- la data;
- l'orario di inizio e termine dell'utilizzo;
- eventuali anomalie e/o danni riscontrati al momento dell'ingresso nella struttura;
- eventuali anomalie riscontrate o danni provocati durante l'utilizzo della struttura.

Danni e anomalie, oltre alla registrazione, dovranno in ogni caso essere oggetto di tempestiva comunicazione diretta all'Ufficio Sport (o in caso di non reperibilità all'Ufficio Fabbricati).

Per il ristoro di spese e costi derivanti da danni provocati dagli utilizzatori si rimanda a quanto stabilito al successivo art. 14del presente Regolamento.

art. 12 Controlli e vigilanza degli Uffici Comunali

L'Ufficio Sport del Comune di Valenza, coadiuvato nei casi di competenza dall'Ufficio Fabbricati del Servizio LL.PP., vigila sul corretto uso della struttura, e sull'ottemperanza ed il rispetto dell'autorizzazione in essere ed in generale del presente Regolamento.

A tal fine gli uffici comunali potranno accedere in ogni momento alla struttura e verificare le modalità d'uso e la titolarità dei soggetti presenti all'interno della struttura.

Il Registro di cui all'art. 11 del presente Regolamento sarà sottoposto mensilmente a verifica da parte degli uffici comunali.

art. 13 Garanzie

Prima del rilascio dell'autorizzazione il soggetto concessionario, sia per periodi continuativi che per manifestazioni occasionali e sporadiche dovrà depositare a titolo di garanzia presso l'Ufficio Sport del Comune:

a) una polizza di assicurazione per la responsabilità civile che tuteli gli atleti, il personale delle società o associazioni sportive coinvolte, il pubblico, e comunque tutte le persone che a qualunque titolo saranno ammesse all'interno della struttura e/o autorizzate all'uso delle attrezzature.

Il massimale per detta polizza di responsabilità civile non dovrà essere inferiore ad € 500.000.00:

b) una polizza di assicurazione a copertura specifica di eventuali danni, danneggiamenti, vandalismi patiti dalla struttura in ogni sua parte, ivi compresi impianti, arredi, attrezzature, che dovessero verificarsi durante il periodo di utilizzo da parte del concessionario, causati da atleti, pubblico, e/o altri soggetti.Il massimale per detta polizza a copertura di danni, danneggiamenti, vandalismi non dovrà essere inferiore ad €15.000,00.

art. 14 Responsabilità – Danni

Il Comune di Valenza è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o a cose che possano verificarsi durante l'utilizzo del Palazzetto dello Sport da parte di soggetti terzi autorizzati.

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori per quanto di competenza, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili (vd. art. 11 del presente Regolamento), rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc., sono a carico degli Organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

In ogni caso il concessionario, per il tramite del responsabile indicato all'atto della richiesta di concessione in uso, risponderà in maniera oggettiva degli eventuali danni arrecati dai propri tesserati o simpatizzanti ai sensi dell'art. 2048 e ss. del Codice Civile.

art. 15 Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

L'Amministrazione comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso da parte di soggetti terzi, seppur autorizzati, né degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali assegnati in uso a soggetti terzi.

art. 16 Regole generali di comportamento durante l'utilizzo

Durante lo svolgimento delle attività autorizzate, l'accesso alla zona sportiva (spogliatoi e campo di gioco) è consentito, esclusivamente nelle ore stabilite ai soli atleti, allenatori, e dirigenti di società e gruppi sportivi qualificati come tali.

Agli atleti è fatto obbligo assoluto dell'uso di idonee calzature.

Il Palazzetto dello Sport non potrà essere utilizzato come sede delle società concessionarie.

Gli appositi spazi adibiti a deposito/magazzino all'interno del palazzetto potranno essere utilizzati dai concessionari solo per la custodia delle proprie attrezzature sportive. In ogni caso gli spazi adibiti a deposito/magazzino dovranno essere mantenuti in ordine ed in modo tale da consentire l'accesso agevole e la pulizia dei locali.

Ai sensi della Legge n. 584/1975 e Legge n. 448/2001 è vietato fumare all'interno dell'intera struttura.

E' fatto obbligo a tutti coloro che accedano al Palazzetto dello Sport di usare tutti gli accorgimenti necessari affinchè non vengano danneggiati le strutture, gli impianti, gli arredi e le apparecchiature in uso e di rispettare scrupolosamente le norme di corretto comportamento e di igiene.

All'interno del Palazzetto dello Sport è severamente proibito:

- a) appendere striscioni o manifesti pubblicitari, se non preventivamente autorizzati per iscritto dall'Amministrazione Comunale, e purchè in regola con la tassa pubbliche affissioni;
- b) installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere, o eseguire opere sia di carattere provvisorio che di carattere permanente senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale

Al termine dell'utilizzo tutti i locali degli spogliatoi del Palazzetto dello Sport dovranno essere lasciati sgombri da indumenti e cose.

art. 17 Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, comprese le partite di campionato, le società sportive provvederanno al personale di vigilanza.

Rimane a carico del concessionario ogni responsabilità per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, le Società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

art. 18 Pubblicità - Riprese televisive

Il concessionario ha il diritto di effettuare pubblicità visiva all'interno del Palazzetto dello Sport, ai sensi della normativa vigente in materia.

La pubblicità deve essere esercitata con mezzi facilmente asportabili, senza danneggiare in alcun modo la struttura. Il montaggio e lo smontaggio sono eseguiti a cura e spese del concessionario.

Il Comune si riserva di richiedere la rimozione della pubblicità non regolare a proprio insindacabile giudizio.

art. 19 Decadenza e revoca della concessione d'uso

Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti sportivi comunali nella successiva annata sportiva, quando si verifichino le condizioni seguenti:

- a) morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dalle singole concessioni d'uso;
- b) uso improprio della struttura, o comunque uso difforme da quanto previsto dal presente Regolamento;
- c) ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- d) mancata ottemperanza alle disposizioni emanate dagli Organi competenti;
- e) danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al

concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili saranno tempestivamente ri-assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati il soggetto rinunciatario dovrà dare tempestiva comunicazione scritta agli Uffici Comunali di competenza. In presenza di mancata comunicazione, gli oneri previsti per l'uso degli impianti continueranno ad essere addebitati al concessionario.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di revocare le singole autorizzazioni in essere, o di sospenderle temporaneamente, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

art.20 Validità del Regolamento

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 108, comma 6, del vigente Statuto Comunale, entrerà in vigore al termine della ripubblicazione per 15 giorni della deliberazione di approvazione, che avverrà ad avvenuta esecutività della medesima.